Pubblico Impiego - Ministero della Giustizia Affari Penitenziari

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO.

Nazionale, 05/01/2022

L'INPS ha rilasciato la procedura informatica per richiedere l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230. Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, e viene determinata dall'INPS sulla base dell'ISEE e riguarda tutti i figli, fino a 21 anni ed è richiedibile a partire dal settimo mese gravidanza.

L'assegno unico sostituisce dal 1° gennaio, il premio alla nascita e il bonus bebè e dal 1° marzo, l'assegno al nucleo familiare e modifica le "Detrazioni per carichi di famiglia" che a partire da tale data si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni. L'assegno unico e universale è invece cumulabile con il bonus asilo nido.

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata da uno dei due genitori che deve inserire i codici fiscali dei figli interessati, salvo integrarli per una nuova nascita e l'IBAN su cui riceverà l'assegno che deve essere intestato al richiedente.

Un figlio maggiorenne in particolari condizioni (frequenza di corsi di formazione e di studio o disoccupato) ha diritto al beneficio e lo può richiedere autonomamente basta che l'IBAN che

inserisce sia intestato a sé stesso. In caso di accredito su carte ed IBAN di banche estere dell’area SEPA (Single Euro Payments Area), il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall’Unione Europea compilato e sottoscritto dalla banca.

Gli importi mensili variano da 50 a 175 euro per i figli minori che possono aumentare in presenza di particolari condizioni famigliari come la disabilità di un figlio o l’età inferiore a 22 anni della madre, gli importi si dimezzano se il figlio è maggiorenne. **Per non perdere nulla entro il 30 giugno bisogna presentare la domanda ed attestare l’ISEE** o autonomamente tramite SPID oppure tramite i CAF e i patronati della USB. Se non si presenta l’ISEE sono riconosciuti gli importi minimi per ogni figlio. Gli assegni percepiti non concorrono a formare reddito ai fini IRPEF.